



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente

N. 6555/06

Reg.Dec.

N. 12026 Reg.Ric.

ANNO 2000

DECISIONE

sul ricorso in appello 12026/2000 proposto dalle società Imprestrade s.r.l. ed
Errichiello Costruzioni s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti
p.t., rappresentate e difese dall'avv. Gabriele Casertano ed elettivamente
domiciliate presso il suo studio, in Roma, via Oderisi da Gubbio n. 18;

contro

la Prefettura di Caserta, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e
difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria in Roma,
Via dei Portoghesi n. 12;

la T.A.V. - Treno Alta Velocità s.p.a., in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Piscitelli, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Naccarato, in Roma,
Lungotevere delle Navi n. 30;

per l'annullamento e/o la riforma

della sentenza n. 1882/2000 con la quale il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania, sez. I, ha respinto il ricorso proposto
dall'odierno appellante avverso le note della Prefettura di Caserta nn.
1288/96 e 5128/96 del 28.10.1998 e la comunicazione del 30.11.1998 con la

quale la Treno Alta Velocità s.p.a disponeva, a seguito di tali note, la revoca dell'autorizzazione al subappalto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti in epigrafe specificate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Alla pubblica udienza del 21 aprile 2006 relatore il Consigliere Francesco Caringella. Uditi l'avv. Francesco Casertano per delega dell'avv. Gabriele Casertano, l'avv. dello Stato Saulino e l'avv. Sorrentino per delega dell'avv. Piscitelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto dalle società odiernamente appellanti avverso le note interdittive antimafia rese dalla Prefettura di Caserta e la conseguente determinazione con la quale la TAV ha comunicato al proprio general contractor (società italiana per le condotte d'acqua) la revoca della autorizzazione al subappalto in favore dell'Ati costituita all'uopo per l'appunto dalle società Imprestrade s.r.l. ed Errichiello Cstruzioni s.r.l.

Le parti appellanti contestano gli argomenti posti a fondamento del decisum.

Resistono l'Amministrazione dell'Interno e TAV. s.p.a.

Le parti hanno affidato al deposito di memorie l'ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 21 aprile 2006 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. L'appello è infondato.

2.1. Alla prima censura con la quale si deduce la violazione delle disposizioni in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento è sufficiente replicare con il richiamo del consolidato e condivisibile orientamento interpretativo alla stregua del quale l'amministrazione è esonerata dall'onere di comunicazione di cui all'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241 relativamente all'informativa antimafia ed al successivo provvedimento di revoca delle autorizzazioni al subappalto rilasciate nei confronti della società ricorrente, atteso che si tratta di procedimento in materia di tutela antimafia, come tale caratterizzato da riservatezza ed urgenza (vedi Cons. Stato, sez. IV, 11 febbraio 1999, n. 150; sez. V 28 febbraio 2006, n. 851). Si deve soggiungere che le società odierne appellanti erano a conoscenza della facoltà contrattualmente riconosciuta al committente ed al consorzio di verificare la sussistenza dei requisiti antimafia anche in corso di svolgimento del rapporto.

2.2. Non coglie nel segno neanche il successivo motivo di appello con il quale le parti ricorrenti deducono sostanzialmente il difetto di motivazione che affliggerebbe l'informativa antimafia resa dalla Prefettura, che non andrebbe al di là di una mera reiterazione della formula di legge senza essere corroborata dall'invero necessaria analisi della concordanza degli esiti degli accertamenti svolti. L'analisi dell'ampio preambolo

dell'informativa del 26 ottobre 1998, ove si richiamano tutte le informative acquisite nel corso dell'istruttoria (si vedano in particolare le informazioni di organi di polizia giudiziaria, della Guardia di Finanza e della D.D.A. di Napoli) , consente di reputare integrata una motivazione per relationem idonea, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a rendere conto degli elementi posti a fondamento della determinazione finale. Segnatamente dalle informazioni dei citati organi investigativi emergono elementi di varia natura che mettono in luce il coinvolgimento delle parti appellanti, mediante società collegate, in attività a rischio di contiguità con il fenomeno camorristico, anche sotto il profilo della soggiacenza, in guisa da evidenziare le esigenze cautelari-preventive perseguite dalla normativa in materia. L'analitica disamina, in chiave garantistica, svolta dalle parti appellanti in ordine agli elementi di sospetto riscontrati nei confronti dei legali rappresentanti e del direttore tecnico delle ditte in esame mirano ad un non consentito sindacato di merito della valutazione di merito non irragionevolmente svolta dall'amministrazione competente in un terreno caratterizzato da spiccati e peculiari profili di discrezionalità. E tanto specie se si tiene conto, per un verso, del principio giurisprudenziale secondo cui, per il rilievo degli interessi implicati, le informative di che trattasi sono ispirate ad un'esigenza di una anticipazione della soglia di difesa sociale che prescinde da soglie di rilevanza probatorie tipiche del diritto penale, per valutare l'affidabilità dell'impresa affidataria dei lavori, complessivamente intesa (Cons. Stato, Sez. VI, 14 gennaio 2002, n. 149); per altro verso, della non sindacabilità giurisdizionale di valutazioni schiettamente discrezionali

riservate all'amministrazione, ove non inficiate da profili di illogicità e di travisamento.

All'accento posto dall'appellante sulla favorevole pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione in merito alla posizione di Vigliotta Pierluigi (genero di Errichiello Enrico), arrestato nel 1997 per vicende relative appunto ad appalti TAV, si deve replicare che, secondo l'orientamento della Sezione (decisione 7619/2005), anche la prova dell'assoggettamento di un imprenditore alle pressioni camorristiche da cui trae giovamento economico evidenzia la ricorrenza del tentativo di ingerenza della criminalità organizzata al quale la norma collega l'applicazione della misura interdittiva di che trattasi. L'accertamento penale di una contiguità soggiacente, potenzialmente foriera di vantaggi economici, dà infatti plastica evidenza della permeabilità delle imprese alla infiltrazioni malavitose corroborando la ricorrenza del presupposto cui la normativa ricollega l'adozione della misura interdittiva.

Va considerato che la ratio della normativa di prevenzione di cui si discorre consente di attribuire rilievo anche a condotte di sudditanza e di soggezione che, pur non essendo penalmente rilevanti, denunciano l'incapacità di reagire alle pressioni malavitose e, con essa, l'oggettivo contributo al perseguimento dei fini criminosi delle associazioni criminali nel perseguimento dei fini delittuosi che la legislazione mira a contrastare, nella ricordata logica preventiva e cautelare, con l'informativa interdittiva.

Si deve soggiungere, per un verso, che il Prefetto, lungi dall'adagiarsi sugli esiti dei pregressi accertamenti, ha svolto ulteriori verifiche, provvedendo alla nomina di apposita commissione ex artt. 1 e 1

bis del d.l. n. 692/1982, all'audizione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ed all'acquisizione di numerosi rapporti della Guardia di Finanza e dei Carabinieri; per altro verso, che non risulta decisiva l'inesistenza di uno stretto rapporto di parentela tra i soci della Errichiello ed i soggetti indicati nelle informazioni prefettizie, se si considera che, in base a consolidata giurisprudenza, le informazioni prefettizie, coerentemente con la ratio preventiva e cautelare che permea la normativa in esame, possono riguardare "chiunque risulti possa determinare in qualsiasi modo scelte o indirizzi dell'impresa".

2.3. E' infine infondato l'ultimo motivo di appello con il quale si contesta l'incompetenza della Prefettura in una materia trasferita alla sfera di attribuzioni delle Camere di commercio, posto che gli artt. 4 del decreto legislativo 490/1994 e gli artt. 10 e segg. del d.P.R. n. 252/1998, facendo riferimento testualmente alle informazioni prefettizie, riservano per tabulas al Prefetto la verifica sulla ricorrenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono la reiezione dell'appello,

Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta respinge l'appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 aprile 2006

con l'intervento dei Sigg.ri:

Claudio Varrone	Presidente
Sabino Luce	Consigliere
Luciano Barra Caracciolo	Consigliere
Lanfranco Balucani	Consigliere
Francesco Caringella	Consigliere Est.

Presidente

f.to Claudio Varrone

Consigliere

f.to Francesco Caringella

Segretario

f.to Glauco Simonini

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....07/11/2006.....

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

f.to Maria Rita Oliva

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria